

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 501-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 aprile 1959

(V. Stampato n. 501)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro della Sanità

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 APRILE 1959

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 1959

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale che sostituisce la Convenzione del 21 giugno 1920, modificata il 31 maggio 1937, relativa all'Istituto internazionale del Freddo firmata a Parigi il 1° dicembre 1954

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI COLLEGHI. — La Convenzione firmata a Parigi il 1° dicembre 1954 che sostituisce la precedente del 21 giugno 1920, modificata il 31 maggio 1937, relativa all'Istituto internazionale del Freddo è stata recentemente approvata dalla Camera dei deputati e trasmessa alla nostra Presidenza il 27 aprile scorso.

La Convenzione è stata stipulata per adeguare i compiti dell'Istituto alle nuove esigenze e alle più vaste prospettive maturate nel campo della produzione del freddo in relazione ai progressi di ordine scientifico e tecnico.

In particolare nella nuova Convenzione si autorizza l'Istituto a presentare eventuali raccomandazioni e a proporre misure atte a

migliorare e ad unificare la regolamentazione; si modificano le modalità delle nomine elettive; si prevede la convocazione in sessione straordinaria della Conferenza generale; si aumenta il contributo annuo di franchi oro 9.600.

L'iscrizione dell'Italia alla 1° categoria è stata da noi conservata per evidenti motivi: il nostro Paese ha rilevanti interessi nel settore della produzione del freddo in modo particolare per la conservazione e l'esportazione dei suoi prodotti ortofrutticoli.

Propongo al Senato l'approvazione del disegno di legge, che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione.

CESCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale che sostituisce la Convenzione del 21 giugno 1920, modificata il 31 maggio 1937, relativa all'Istituto internazionale del freddo, firmata a Parigi il 1° dicembre 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a de-

correre dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo XXXIV della Convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere di lire 1.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si provvederà a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59, concernente oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.